

## APPENDICE B

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
ENORMATIVI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

**Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto

unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

*Modalità di attuazione*

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“La richiesta di parere relativa al

rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.

### Art. 3.

#### *Rapporti di lavoro*

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato *T* al-

l'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

*a)* fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

*b)* prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

*c)* stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai di-

pendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

#### Art. 4.

##### *Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico*

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve de-

nominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *Vigilanza sul gruppo creditizio*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se

l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del

gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempra specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione

straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrono i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Emanazione delle norme delegate*

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 7.

##### *Norme fiscali*

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

“L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma”. (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state

iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

“2 - bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fi-



scale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del pri-

mo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri*  
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il Guardasigilli VASSALLI

(1) Così costituito dall'art.28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

*Note all'art. 2:*

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni or-

dinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni".

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addvenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

*La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pub-*

*blico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".*

*Note all'art. 3:*

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato T all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per

quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

*Nota all'art. 4:*

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti credito di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

*Note all'art. 5:*

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a

medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L.200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai

dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione\*.

*Note all'art. 6:*

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

“Art. 1 (*obblighi di comunicazione*). -

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai comma 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamen-

to, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità”.

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

“Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona,

nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generale delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e

degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)".

"Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). -

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".



*Note all'articolo 7:*

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

"Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".

"Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio".

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

"Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito".

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

"Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576".

"Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni per-

manenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2217):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

DECRETO LEGISLATIVO  
20 novembre 1990, n. 356.

**Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.**

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis .....

Titolo III  
ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.

*Norme applicabili*

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento

dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12.  
*Statuti*

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonchè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicura-

ta da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

*d)* gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

*e)* vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

*f)* gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

*g)* i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

*h)* gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *h)*.

“3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate”. (2)

#### Art. 13.

##### *Partecipazioni*

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

ne o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

#### Art. 14.

##### *Vigilanza*

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

#### Art. 15.

##### *Estinzione degli enti*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve

essere disposta la liquidazione degli enti:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma I può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... omissis .....

## TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

#### Art. 19.

##### *Permanenza del controllo (4)*

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art.1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali

indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

*Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica* (4)

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonché delle società finanziarie o bancarie indicate

nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

*Autorizzazione del Consiglio dei Ministri* (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: *a)* rafforzamento del sistema creditizio italiano; *b)* rafforzamento della sua presenza internazionale; *c)* rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; *d)* raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; *e)* altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

#### Art. 22.

##### *Clausole statutarie*

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

## TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

#### Art. 23.

##### *Nomina dei soci*

1. L'integrazione della compagine sociale delle Casse di Risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle Casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonchè i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero

con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... omissis .....

(1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.



LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

### **Legge-quadro sul volontariato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e oggetto della legge*

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

#### Art. 2.

##### *Attività di volontariato*

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

#### Art. 3.

##### *Organizzazioni di volontariato*

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

#### Art. 4.

##### *Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

#### Art. 5.

##### *Risorse economiche*

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

## Art. 6.

*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli

stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

## Art. 7.

*Convenzioni*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

## Art. 8.

*Agevolazioni fiscali*

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini

di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“*I-ter.* Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure svolte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

#### Art. 9.

##### *Valutazione dell'imponibile*

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

#### Art. 10.

##### *Norme regionali e delle province autonome*

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

*a)* le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consuntiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

#### Art. 11.

##### *Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

#### Art. 12.

##### *Osservatorio nazionale per il volontariato*

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

#### Art. 13.

##### *Limiti di applicabilità*

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

#### Art. 14.

##### *Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

#### Art. 15.

##### *Fondi speciali presso le regioni*

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le Casse di Risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle o-

perazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 16.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 17.

##### *Flessibilità nell'orario di lavoro*

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il *Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

#### AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 5:*

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

“Art. 600 (*Enti non riconosciuti*). - Le

disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".

"Art. 786 (*Donazione a ente non riconosciuto*). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".

"Art. 2659 (*Nota di trascrizione*) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modifica-

zione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*)".

"Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*);

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".

*Nota all'art. 8:*

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408, 1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tribu-



tario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-

gimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

*1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.*

*1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e*

*successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

*Nota all'art. 9:*

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

*Nota all'art. 11:*

- Il capo V della legge n. 241, 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'"accesso ai documenti amministrativi".

*Nota all'art. 13:*

- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

*Nota all'art. 15:*

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della i-

struzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili

attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti

cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

*Nota all'art. 17:*

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*). - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

*Gli accordi sindacali disciplinano i cri -*

*teri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato ricono - sciate idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compa - tibilmente con l'organizzazione dell'ammi - nistrazione di appar-tenenza".*

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/A relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

DECRETO 26 novembre 1993.

**Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera *c*), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera *e*), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la pre-

sentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera *b*), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonché delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modi-

fica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprano cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

**Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: “Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni”.**

Art. 1.

*Modalità delle dismissioni  
delle partecipazioni azionarie  
dello Stato e degli enti pubblici*

..... omissis .....

*dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata”*

..... omissis .....

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l’utilizzo dei relativi proventi, *che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.*

7-bis. Sono abrogati l’articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: *“Ai fini di quanto previsto all’articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l’ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall’ente, secondo direttive di carattere generale emanate*

DECRETO MINISTERIALE  
1° giugno 1994<sup>(1)</sup>.

**Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356<sup>(2)</sup>, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio<sup>(3)</sup>.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Tenuto conto delle difficoltà rap-

presentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

(2) Riportato al n. XXXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.



DIRETTIVA 18 novembre 1994.

**Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

*Criterio di diversificazione*

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

#### Art. 3.

##### *Impiego dei proventi*

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

#### Art. 4.

##### *Scopi istituzionali e criteri di intervento*

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto b).

#### Art. 5.

##### *Regolamento*

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statuari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

#### Art. 6.

##### *Modifiche statutarie degli enti conferenti*

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

#### Art. 7.

##### *Offerta pubblica di vendita*

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

#### Art. 8.

##### *Trattativa diretta*

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

#### Art. 9.

##### *Determinazione del prezzo di vendita*

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

#### Art. 10.

##### *Informativa*

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonchè informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

*Invio delle delibere  
al Ministero del tesoro*

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

*Ambito di applicazione*

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro: DINI*

DECRETO 1° febbraio 1995

**Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera *c*), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera *e*), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare

del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera *e*), del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera *b*) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo credi-

tizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

## Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nel-

la società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purchè alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

*Il Ministro: DINI*

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

**Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

*Il Ministro: DINI*

DIRETTIVA 28 giugno 1995

**Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della censuata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con



la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

*Il Ministro:* DINI

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

**Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dimissioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. *Procedure per le dimissioni.*

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

*a*) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

*b*) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

*c*) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub *a*) e *b*) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poichè decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub *c*) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecuzione

(sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

## 2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a*) e *b*) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera *c*), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

### 3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera *a*), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera *a*), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

*a*) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

*b*) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

*c*) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale ampliamento

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere *a)* e *b)*.

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera *a)*, della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

*a)* non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

*b)* previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

*c)* adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

#### 4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo – per gli enti dotati di organo assembleare – possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

*a)* la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

*b)* la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

*c)* la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

*d)* le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni

all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema tipo in allegato.

*Il Ministro:* DINI  
Allegato

## **REGOLAMENTO**

(Schema - tipo)

### Art. 1.

#### *Definizioni*

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

### Art. 2.

#### *Oggetto*

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosectori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

### Art. 3.

#### *Gestione del portafoglio*

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

### Art. 4.

#### *Modalità d'intervento*

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

- a) interventi diretti;
- b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
- c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;
- d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

### Art. 5.

#### *Bilancio preventivo*

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:  
– ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;  
– limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al .....% delle risorse disponibili per ciascun settore.

### Art. 6.

#### *Criteri di ripartizione fondi*

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

- una percentuale compresa tra il .... e il ....% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
- una percentuale compresa tra il ... e il ....% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

### Art. 7.

#### *Criteri di scelta*

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a ..... dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno



scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

#### Art. 8.

##### *Procedure di presentazione e valutazioni*

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera *c*).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di ..... dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro ..... (termine per la valutazione).

#### Art. 9.

##### *Organi consultivi per la valutazione tecnica*

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

#### Art. 10.

##### *Programmi pluriennali e servizi in concessione*

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d*), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

#### Art. 11.

##### *Bilanci e pubblicità*

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

DECRETO 8 ottobre 1997.

**Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO  
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico

fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

*Destinazione delle somme*

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine

di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

#### Art. 2.

##### *Fondo speciale presso ogni regione*

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i cen-

tri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio Italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.

Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

## Art. 3.

*Centri di servizio*

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontaria-

to di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

## Art. 4.

*Compiti dei centri di servizio*

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le pro-

prie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

#### Art. 5.

##### *Funzionamento dei centri di servizio*

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi.

Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi re-

lativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale  
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

LEGGE23 dicembre 1998, n. 461.

**Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999**

Art. 1.

*Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e

della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

*Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì



adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità,

fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche suc-

cessivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordina-

ria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

### Art. 3.

#### *Regime tributario degli enti*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, let-

tera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 4.

##### *Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute

nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### Art. 5.

##### *Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a

favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonchè partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonchè alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni.

ni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 6.

##### *Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonchè per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di

controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in so-

cietà, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

#### Art. 7.

##### *Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capita-

le della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

#### Art. 8.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

#### **Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni.**

1. Il D.I. 8 ottobre 1997 modifica ed integra la normativa previgente (D.I. 21 novembre 1991 e D.I. 2 dicembre 1994) concernente le modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni, allo scopo di ovviare a taluni inconvenienti riscontrati in sede di prima applicazione e tener conto di quanto previsto nella sentenza 355/1992 della Corte Costituzionale.

L'ampiezza delle modifiche e delle integrazioni apportate ha reso preferibile, per esigenze di chiarezza, sostituire integralmente la normativa citata. Tuttavia il nuovo D.I. 8 ottobre 1997, che ripropone nelle parti non modificate il testo del decreto abrogato, fa salva la validità e l'efficacia degli atti già adottati ai sensi delle relative disposizioni così abrogate (art.7).

2. L'art. 1 del nuovo Decreto mantiene inalterata la destinazione delle somme prevista dall'art. 15 della legge 266/1991 e l'obbligo di ripartizione annuale di dette somme posto a carico delle Casse di Risparmio e degli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218.

In attesa di un intervento normati-

vo in linea con gli auspici della Corte Costituzionale (Sent. 500/1993 e 75/1992) di riequilibrio dei fondi tra le regioni, è rimasta inalterata l'impostazione dell'assegnazione dei fondi da parte dei suddetti enti finanziatori:

- il 50% è destinato al Fondo regionale presso la regione ove trovasi la sede legale dell'ente;

- il restante 50% va ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dall'ente stesso.

La ripartizione percentuale delle somme in questione da parte degli enti finanziatori va effettuata al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, con obbligo di segnalazione, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro, delle somme assegnate ai fondi regionali, ai Comitati di gestione destinatari, al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 266/1991 e all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI). Le relative somme sono così accreditate presso i Fondi regionali di competenza, intendendo con il termine accredito l'assegnazione delle somme a ciascun Fondo regionale. In sede di prima applicazione, sino all'istituzione di ogni singolo Comitato di gestione permane l'obbligo di effettuare tali segnalazioni al Presidente del predetto Osservatorio e all'ACRI.

3. L'art. 2 del Decreto ribadisce l'istituzione presso ogni regione di un fondo denominato "Fondo speciale di cui alla legge 266/1991" nonché l'obbligo di contabilizzazione in tali fondi degli importi indicati dalle Fondazioni bancarie, come patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza delle Fondazioni stesse.

Viene altresì previsto che dette

somme siano utilizzabili dai Centri di servizio per le proprie finalità istituzionali ex art. 4 del Decreto ed anche “*per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione*” secondo le modalità di cui al Decreto stesso. Ciò permette di utilizzare i fondi di cui all’art. 15 della legge 266/1991, oltre che per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali dei Centri di servizio per il Volontariato, anche per le stesse spese operative e per le attività dei Comitati di gestione, in relazione alle funzioni ad essi demandate (istituzione, indirizzo e controllo dei Centri di servizio), in modo da assicurare la copertura delle spese vive sostenute dai relativi membri per partecipare alle riunioni e delle altre spese dei Comitati.

L’art. 2, comma 4, del Decreto infatti consente la copertura delle spese di funzionamento e di attività dei Comitati di gestione nella “*misura strettamente necessaria*” per l’assolvimento delle funzioni previste dal Decreto. Tali spese sono da porre a carico dei Centri di servizio della regione, in via proporzionale alle somme attribuite ai Centri medesimi. A titolo esemplificativo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni, possono trovare collocazione entro tale ambito le spese sostenute dai Comitati per rendere pubblici i criteri per l’istituzione dei Centri di servizio nonché quelle per la pubblicizzazione del relativo elenco, le spese logistiche e di segreteria ove non sopportate dalle Regioni di competenza, gli eventuali onorari professionali e i rimborsi spese connessi per l’esame tecnico dei bilanci dei Centri di servizio e per il proprio contenzioso giudiziario e in particolare per la resistenza in giudizio nel caso di

impegnativa di propri atti.

La destinazione di tali somme alla copertura delle necessità dei Comitati di gestione non deve però determinare l’insorgere in capo al Comitato di gestione stesso di una contabilità separata rispetto alle contabilità dei singoli Centri di servizio, operanti nella regione stessa. Infatti, come previsto nel 2° e 3° periodo del 4° comma dell’articolo 2 del nuovo Decreto, i Comitati di gestione prelevano annualmente le somme necessarie al proprio funzionamento dai fondi accantonati, come sopra specificato, presso ciascun Fondo speciale regionale, imputando tali prelievi alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di servizio stessi, in proporzione alle somme disponibili attribuite dal competente Comitato di gestione a favore di ciascun Centro di servizio.

Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Comitato di gestione provvederà quindi a disciplinare le modalità di effettuazione delle operazioni di prelevamento e di spesa, disponendo altresì per l’eventuale apertura e movimentazione di conti bancari.

La documentazione relativa alle spese sostenute dai Comitati di gestione, non va trasferita presso i Centri di servizio stessi, ma va conservata presso il Comitato di gestione, a disposizione per le verifiche contabili da parte dei competenti organi di controllo dei singoli Centri di servizio.

**4.** La composizione dei Comitati di gestione incaricati di amministrare i singoli Fondi regionali di cui alla legge 266/1991, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Decreto, risente del disposto della citata sentenza n. 355/1992 della Corte Costituzionale, per effetto della quale sono ora nomi-



nati “secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia” sia il membro del Comitato di gestione in rappresentanza dell’Ente Regione, territorialmente competente, sia i quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali, maggiormente presenti nel territorio regionale. Inoltre il nuovo Decreto prevede la presenza in seno al Comitato di gestione, che passa così da 14 a 15 componenti, di “un membro in rappresentanza degli enti locali della regione nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia” (art. 2, comma 2, lett. f). In ciascuna regione quindi si dovrà provvedere con piena autonomia valutativa ad individuare i criteri di scelta di detto rappresentante ed alla relativa nomina.

Resta inteso, anche con riferimento all’art. 7, comma 2, del Decreto, il quale fa salvi gli atti in precedenza adottati in forza del D.I. 21 novembre 1991, che l’inserimento di un nuovo membro non osta né alla piena efficacia degli atti emanati, né al compimento dei successivi atti da parte dei Comitati già insediati antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo decreto. Detti Comitati potranno continuare ad operare secondo le previsioni del proprio Regolamento interno in materia di quorum necessari per la validità delle delibere, anche nelle more della predetta nomina alla quale le Regioni dovranno provvedere con la massima sollecitudine al fine di integrare i singoli comitati.

5. Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del mandato precedente. Ovviamente, in sede di prima applicazione, la scadenza della carica non potrà avere decorrenza che dalla data di insediamento del sin-

golo Comitato. In tal modo, si è inteso sollecitare gli enti titolari del potere di nomina a provvedere per tempo all’esercizio dello stesso e permettere al Comitato di operare senza soluzione di continuità, allorché intervenga la nomina della maggioranza di componenti prevista dai rispettivi regolamenti entro la data di entrata in carica del nuovo Comitato. Pertanto l’inerzia degli enti titolari del potere di nomina penalizza la durata del mandato dei membri nominati successivamente alla data di entrata in carica prevista dal Decreto.

Analogamente eventuali membri nominati in sostituzione di membri cessati nel corso del mandato restano in carica esclusivamente per la durata residua del mandato dei membri che sono chiamati a sostituire.

Il nuovo Decreto conferma la natura gratuita della carica di membro del Comitato di gestione, con il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato. È da escludere quindi qualsiasi forma di gettoni di presenza, nonché di rimborso forfettario in contrasto con la nozione di effettività della spesa da rimborsare.

6. In base all’articolo 2, comma 5, del Decreto, ciascun Comitato, nella prima riunione, dovrà provvedere ad autodisciplinare il proprio funzionamento, adottando in linea di massima una delibera di portata generale ovvero un regolamento operativo nonché ad eleggere nel proprio seno il presidente.

Con riferimento ai compiti e al funzionamento dei Comitati di gestione, il successivo 6° comma dell’articolo 2 del Decreto conferma esplicitamente il processo decisionale degli stessi ai principi di trasparenza propri dell’esercizio di pubbliche funzioni: soprattutto

l'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi in questione, cioè dei Centri di servizio operanti nella regione con il supporto finanziario previsto dalla legge n. 266/1991 e la cancellazione dall'Elenco regionale dei centri già istituiti ove ne esistano i presupposti.

Infatti il Comitato di gestione è tenuto ad individuare preventivamente e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione di competenza. In base al Decreto, il Comitato di gestione formula i criteri di istituzione dei Centri di servizio per la qualificazione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato della regione. In particolare, il Comitato di gestione ha il potere discrezionale di decidere se i Centri di servizio istituiti nella Regione possano essere limitati ad un unico soggetto ovvero possano comprendere più soggetti. Il Comitato di gestione è chiamato a decidere sulla istituzione dei Centri con provvedimento motivato, in conformità ai criteri preventivamente individuati e pubblicati, i quali prevedono, altresì, le opportune forme di coordinamento tra i Centri da istituire.

7. Permangono immutati i compiti dei Comitati di gestione relativi all'istituzione dell'Elenco regionale dei Centri di servizio, ora denominato esplicitamente "Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266" per un più puntuale riferimento alla normativa di legge da cui i centri stessi trovano origine e supporto finanziario.

Come pure resta immutato il compito dei Comitati di pubblicizzare l'esistenza dei Centri istituiti nonché l'attività svolta da ciascun Centro e i regolamenti che li disciplinano.

Parimenti immutato è il potere di

nomina da parte del Comitato di gestione di un membro degli organi deliberativi e di un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio della regione nonché il potere di ripartizione, nel caso di pluralità di Centri nella regione, ovvero di assegnazione, nel caso di un unico Centro, con cadenza annuale, delle somme disponibili in base ai criteri con cui ha provveduto ad istituire detti Centri.

Ove in sede di predisposizione dei criteri per l'istituzione dei Centri di servizio, il Comitato non abbia provveduto a disporre anche in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi disponibili nei singoli esercizi annuali e, nel caso di pluralità di Centri istituiti, anche tra i medesimi, lo stesso provvederà in merito con apposita delibera preventiva, indirizzata al Centro o ai Centri istituiti.

A titolo esemplificativo in sede di delibera di ripartizione, il Comitato potrà decidere in particolare se ripartire i fondi su base annuale in parti uguali ovvero con diversa proporzione e, in questa seconda ipotesi, dovrà stabilire parimenti i criteri in base ai quali provvederà alla ripartizione differenziata.

In ordine ai bilanci preventivi dei Centri di servizio sulla base dei quali il Comitato di gestione dovrà effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi dovranno essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale esplicativa degli stessi che consenta al Comitato di valutare l'effettivo svolgimento da parte del Centro di attività in favore del volontariato in relazione alle singole spese preventivate.

Sui bilanci dei Centri di servizio, anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di gestione continua ad esercitare un'attività di controllo, verifi-

cando “la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti”, restando escluso ogni controllo di merito su singole attività dei Centri. Anche per tale attività, in relazione alla necessità di specifiche conoscenze e valutazioni tecniche, ove non possa provvedere direttamente, il Comitato può avvalersi di prestazioni d’opera di professionisti all’uopo abilitati, considerando il relativo onere come spese del proprio funzionamento.

**8.** Il Comitato, nell’ambito dei propri poteri di controllo dell’operato dei Centri di servizio, provvede alla cancellazione dei Centri dall’Elenco regionale, con contestuale perdita per il futuro dei fondi previsti dalla normativa in esame, nei casi previsti dall’art. 3, comma 5, del Decreto.

Tale accertamento da parte dei Comitati deve essere effettuato attraverso il ricorso alle procedure di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, della legge 266/1991, nel caso di venir meno dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, e deve concludersi con un provvedimento motivato da comunicarsi formalmente al Centro di servizio interessato.

Il richiamo alle norme della legge 266/1991 implica che i Comitati provvedano a determinare preventivamente i criteri per la revisione periodica dell’iscrizione all’Elenco dei Centri di servizio per il volontariato da essi istituiti “al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività dei centri nell’interesse delle organizzazioni di volontariato” e quindi adottino gli eventuali provvedimenti di cancellazione in assoluta coerenza con detti criteri. Contro tale provvedimento di cancellazione, è possibile proporre,

per relationem all’art. 6 della legge n. 266/1991, ricorso giurisdizionale speciale al TAR competente per territorio, a cura del Centro cancellato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della cancellazione.

La decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato da entrambe le parti entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Con le stesse modalità il Comitato di gestione può altresì disporre la cancellazione dall’Elenco regionale dei Centri di servizio in precedenza istituiti, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o una diversa competenza territoriale nella regione stessa. In tale caso è necessario che la stessa cancellazione sia preventivamente supportata da una delibera del Comitato con cui vengano ridisegnati i criteri istitutivi a suo tempo individuati e pubblicizzati, alla luce del riscontro di mutate esigenze di prestazione dei servizi alle organizzazioni di volontariato della Regione. Conseguentemente, la delibera di cancellazione dei Centri di servizio esistenti sulla base della nuova valutazione di opportunità sulla diversa funzionalità e/o competenza territoriale dei centri esistenti deve essere rigorosamente motivata con riferimento alla precedente ed anche la successiva istituzione di nuovi Centri dovrà essere strettamente coerente con la nuova impostazione dei criteri istitutivi adottata dal Comitato.

**9.** Gli enti legittimati dall’articolo 3, comma 1, del Decreto possono chiedere al Comitato di gestione competente l’istituzione di un Centro di servizio, che deve necessariamente essere un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge 266/91, ovvero un’entità giuridica costituita da orga-

nizzazioni di volontariato, o con presenza maggioritaria di esse. L'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo Centro di servizio, e deve indicare chi assume la responsabilità amministrativa del Centro stesso, il quale deve sottoscrivere parimenti l'istanza.

La richiesta di istituzione del Centro di servizio deve essere avanzata dai soggetti legittimati per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito, intendendo con il termine ente locale sia i Comuni che le Province in cui operi l'organizzazione.

Il parere dell'ente locale può essere disatteso dal Comitato di gestione solo con congrua motivazione sul punto. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere e dell'istanza istitutiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, il Comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere. A tale scopo, è previsto che copia dell'istanza di istituzione del centro di servizio (con la documentazione di corredo) debba essere inviata a cura dei proponenti, anche al Comitato di gestione per conoscenza, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato.

L'istituzione dei Centri avverrà quindi sulla base di una valutazione comparata delle istanze ricevute da parte del Comitato di gestione, sulla base della conformità ottimale dei Centri da istituire ai criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, come già detto, con un provvedimento motivato, che accerti anche la configurazione giuridica in precedenza indicata dal Centro istituito, conforme alle lettere a)

ovvero b) dell'art. 3, comma 3, del Decreto 8 ottobre 1997.

**10.** Anche i Centri di servizio devono adottare, ad integrazione del proprio Statuto, un apposito regolamento relativo al proprio funzionamento, ispirato ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 266 del 1991 ed approvato dagli organi competenti del Centro stesso. In tale regolamento vanno specificate le attività concrete previste dagli scopi propri dei Centri di servizio, quali quelli di sostenere e qualificare l'attività di volontariato e di erogare per tali fini le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di volontariato non solo iscritte ma anche, come precisato dal nuovo testo del Decreto, non iscritte nei registri regionali, provvedendo in particolare a:

a) approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

**11.** Le attività dei Centri di servizio devono trovare rappresentazione contabile sia in via preventiva, al fine di individuare gli impegni per categorie di spesa, sia in via consuntiva al fine di consentire i previsti controlli dei Comitati di gestione sui bilanci preventivi e consuntivi che devono essere trasmessi con lettera raccomandata.

A fini conoscitivi, in detti bilanci dovranno avere rappresentazione, con autonoma prospettazione e temporizzazione di spesa, i proventi finanziari dei Centri di servizio diversi da quelli derivanti dai trasferimenti del fondo speciale di cui alla legge 266/1991.

La previsione di spesa nei bilanci preventivi è necessaria per consentire ai Centri di servizio, come pure ai Comitati di gestione, di prelevare le somme occorrenti per il proprio funzionamento da quelle assegnate dagli enti finanziatori al fondo speciale regionale. Gli enti finanziatori dovranno provvedere al deposito di dette somme entro un mese dalla comunicazione effettuata annualmente dal Comitato di gestione. Lo stesso Comitato potrà provvedere all'acquisizione dei fondi necessari al proprio funzionamento anche indipendentemente dalla presentazione dei bilanci preventivi dei Centri di servizio, in cui dovranno trovare poi riscontro contabile anche i fondi che il Comitato abbia provveduto annualmente a riservarsi.

**12.** Al fine di ovviare ai ritardi attuativi della disciplina previgente, il nuovo Decreto ha parzialmente modificato le disposizioni relative agli accantonamenti dei fondi da parte dei soggetti erogatori. A questo proposito era già stato previsto che, per quanto riguarda le Casse di Risparmio non ancora trasformate al momento dell'emanazione delle disposizioni in commento, il primo esercizio a partire dal quale la disciplina in questione trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, fosse quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991; mentre per gli enti con-

ferenti di cui alla legge n. 218/1990 e al D.Lgs. n. 356/1990, il primo esercizio da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione delle somme dovute fosse quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991.

In particolare, l'art. 6, comma 3, del nuovo Decreto prevede che il primo riparto delle somme da destinarsi ai centri di servizio per il volontariato, cui conseguono i calcoli di cui all'art. 2, comma 7, sia effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dalle Casse di risparmio non ancora trasformate e dagli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

Il nuovo comma 4 del citato art. 6, invece, onde ovviare ai ritardi sin qui accumulatisi nell'utilizzo delle risorse accantonate, stabilisce che il riparto successivo al primo, cui andranno riferiti anche i calcoli per l'attribuzione dei rappresentanti degli enti finanziatori, vada effettuato avendo riguardo alle somme destinate ai fondi speciali sulla base dei bilanci consuntivi relativi a tutti gli esercizi utili non presi in considerazione per il primo riparto.

A tale fine assumono rilievo le somme comunicate dagli enti finanziatori, secondo le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto, entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del mandato di ciascun Comitato, fermo restando l'obbligo per le Fondazioni di tempestiva comunicazioni all'ACRI e all'Osservatorio nazionale per il volontariato delle somme accantonate entro e non oltre i termini previsti dalla normativa che le riguarda in relazione alla definitiva approvazione dei bilanci consuntivi.

Le nomine dei componenti dei singoli Comitati dovranno essere comunicate oltre che al presidente del Comitato in scadenza, anche all'Osservatorio nazionale per il volontariato cui è attribuito, tra l'altro, il compito di seguire lo stato di attuazione della normativa.

Infine, va ricordato che le risorse di pertinenza del Comitato scaduto eventualmente residuanti andranno a confluire nelle disponibilità gestite dal successivo Comitato, non potendosi ammettere l'esistenza di più fondi speciali per il volontariato presso la stessa regione ai sensi dell'art. 2 del Decreto né, tantomeno, più Comitati di gestione per il medesimo fondo speciale.

DECRETO LEGISLATIVO  
17 maggio 1999, n. 153.

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

*Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

d) "Settori Rilevanti": i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie

sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge di Delega;

e) "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f) "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di ope-

razioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h) "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i) "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k) "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l) "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.



## TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

### Art. 2

#### *Natura e scopi delle Fondazioni*

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna Fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei Settori Rilevanti.

### Art. 3

#### *Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e dello cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di

cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

### Art. 4

#### *Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) revisione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 4) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito dell'or-

gano di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza, ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

d) le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c), in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo.

e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti, da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti e-

sterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società Bancaria Conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. La costituzione degli organi della Fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione

#### Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta

rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera C), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

#### Art. 6 *Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a) la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina, o la revoca della maggioranza, degli amministratori;

c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di control-

lo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

#### Art. 7

##### *Diversificazione del patrimonio*

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondatore nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

#### Art. 8

##### *Destinazione del reddito*

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

#### Art. 9

##### *Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle Fondazioni è co-

stituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina

con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

#### Art. 10

#### *Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natu-

ra giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d) può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospen-

sione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;

f) può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j) quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

#### Art. 11

##### *Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con fun-

zione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al proseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza,

nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

## TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

### Art. 12

#### *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono

le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statuari.

2. Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei Settori Rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica fino all'adozione delle disposizioni statuarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i

due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la Fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a rimporsi a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1996, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

#### Art. 13 Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorrono



no alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle Azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

### TITOLO III REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

#### Art. 14

#### *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali, nonchè delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liqui-

dazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

#### Art. 15

#### *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16  
*Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai

fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b9, della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17  
*Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18  
*Apporto di beni immobili  
a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni

che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19  
*Apporto di beni immobili  
da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20  
*Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è

soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

*Valutazione dei beni e delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV  
DISCIPLINA FISCALE  
DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

*Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme

attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'arti-

colo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

#### Art. 23

##### *Operazioni di concentrazione non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche con-

trolate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

#### Art. 24

##### *Regime speciale ai fini delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 25

##### *Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la Fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

## Art. 26

*Coordinamento con la direttiva  
del Ministro del tesoro  
del 18 novembre 1994*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

## Art. 27

*Partecipazione al capitale  
della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione dello quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

*Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta, giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo dello quote ri-

chieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi dei comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore



del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29  
*Disposizione finale*

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30  
*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
- a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
  - b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
  - c) l'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 31  
*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.